

POSIZIONE COMUNE 2004/902/PESC DEL CONSIGLIO**del 22 dicembre 2004****che proroga la posizione comune 2004/137/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/137/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia⁽¹⁾ per attuare le misure imposte alla Liberia dalla risoluzione 1521(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR).
- (2) La posizione comune 2004/137/PESC si applica fino al 22 dicembre 2004.
- (3) Alla luce degli sviluppi nell'ambito delle Nazioni Unite, la posizione comune 2004/137/PESC dovrebbe essere prorogata per 12 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'articolo 5 della posizione comune 2004/137/PESC è così modificato:

«Articolo 5

La presente posizione comune si applica fino al 22 dicembre 2005, salvo diversa decisione del Consiglio in conformità di un'eventuale futura risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite al riguardo.».

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione.

Essa è applicabile a decorrere dal 22 dicembre 2004.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.

*Per il Consiglio**Il presidente*

C. VEERMAN

⁽¹⁾ GU L 40 del 12.2.2004, pag. 35.